



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

Ordinanza n° 130 del 20/10/2015

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NEL CENTRO ABITATO E A 7,5 TONNELLATE SUL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

Richiamate preliminarmente:

- la Delibera G.C. 10/02/2005 n. 16, con la quale veniva recepito il Provvedimento Sindacale 20.6.2001 n. 12 istitutivo in via continuativa della Zona a Rilevanza Urbanistica (ZRU) all'interno del Centro Urbano, compreso tra Largo Berlese a sud e Viale Serristori a nord; tra l'arenile ad ovest e la linea ferroviaria ad est; comprendente le vie e piazze indicate nella presente ordinanza;
- la Delibera G.C. 19/03/2003 n. 55 con la quale è stata definita a Rilevanza Urbanistica (ZRU) la zona compresa tra Piazza Roma e Via Roma e le relative traverse sul lato monte;
- l'Ordinanza Comunale n. 158 del 25/07/2014 "disciplina permanente per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulle strade, vie e piazze del territorio comunale per l'installazione di cantieri stradali da parte di ASA SpA";
- l'Ordinanza Comunale n. 87 del 25/06/2015 "disciplina permanente per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulle strade, vie e piazze del territorio comunale, per consentire l'esecuzione, da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, delle attività di manutenzione e ripristino del patrimonio pubblico";

Rilevato che:

- le strade del Centro Abitato sono da classificarsi interamente nelle categorie E (strada urbana di quartiere) ed F (strade locali), ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 3 del Codice della Strada;
- per le loro caratteristiche strutturali, in particolare la ridotta larghezza e la loro collocazione, in quanto fiancheggiate da marciapiedi, da piste ciclabili, da percorsi ciclo-pedonali, da civili abitazioni con intersezioni a raso sono da ritenersi inadeguate al transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

Preso atto che con i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali – nr. 6911 del 9 dicembre 2005 e nr. 2619 del 12 giugno 2008 la S.P. n. 39 Vecchia Aurelia nel

tratto compreso tra il km 252+650 ed il km 257 e la S.P. n. 23 della Principessa fino alla progressiva chilometrica 8+600 sono state declassificate strade Comunali;

Considerato che prima dei suddetti provvedimenti quei tratti stradali era vietato il transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate;

Vista l'Ordinanza n. 33 del 17 Marzo 2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima imponeva il divieto di transito agli autoarticolati e mezzi d'opera nel Centro Abitato di Venturina Terme, dirottandoli pertanto verso il territorio comunale di San Vincenzo;

Considerato che la succitata Ordinanza n. 33/2014 del Comune di Campiglia Marittima ha causato il progressivo notevole deterioramento del tratto stradale della S.P. n. 39 Vecchia Aurelia ricadente nel Comune di San Vincenzo, nonché della comunale Via Aurelia Sud, nel tratto che unisce la Strada Provinciale n. 39 con la S.P. n. 20 per Campiglia Marittima e che ciò ha causato il danneggiamento di alcuni veicoli, procurando notevoli disagi alla circolazione;

Rilevata quindi la pericolosità potenziale per gli utenti, per le cose e per l'ambiente costituita dal transito strutturato dei veicoli cosiddetti pesanti ed i conseguenti ulteriori progressivi disagi, rischi e danni, anche in termini di inquinamento ambientale ed acustico e quindi una peggiore fruibilità degli spazi e servizi pubblici;

Constatato il deterioramento che il transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provoca alle strade comunali, con i conseguenti maggiori oneri a carico della collettività per il loro mantenimento e ripristino;

Tenuto di conto altresì che la presenza sul territorio comunale delle numerose attività commerciali, artigianali e ricettive, del porto turistico e delle attività cantieristiche e manutentive ad esso connesse rende necessario consentire il transito dei veicoli anche di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per le operazioni ad esse funzionali;

Rilevata la necessità di consentire il transito sulle strade del Centro Abitato dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, degli autobus per il servizio di linea urbano ed extraurbano, nonché di quelli turistici per raggiungere i luoghi di soggiorno del territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare idonei provvedimenti sulla circolazione stradale, al fine di ridurre i pericoli potenziali e danni ambientali, reali ed economici, nonché l'allarme sociale derivanti dal transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

Ritenuto necessario confermare altresì la possibilità di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ma non superiore a 7,5 tonnellate nei tratti della Vecchia Via Aurelia e di Via della Principessa ove ciò era consentito quando erano ancora Strade Provinciali;

Ritenuto doveroso preservare l'integrità delle strade comunali, ridurre il dissesto causato dal passaggio dei veicoli pesanti, garantirne la manutenzione ai fini della sicurezza senza gravare sulla fiscalità collettiva;

Visto il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 Codice della strada;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241, contenente norme sui procedimenti amministrativi;

ORDINA

che per i motivi specificati in premessa su tutte le strade di proprietà del Comune di San Vincenzo, SIA LIMITATO IL TRANSITO E LA SOSTA PER GLI AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.

Deroghe

Tenute conto le considerazioni in premessa, è **consentito sulle strade comunali all'interno del Centro Abitato, come perimetrato dall'apposita segnaletica di inizio / fine, il transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nelle seguenti ipotesi:**

1. Autobus di linea urbana ed extraurbana e scuolabus;
2. Autobus da turismo a 2 assi;
3. Autobus da turismo oltre 2 assi limitatamente a Via Aurelia Sud, Via Roma, Via della Principessa, Via Aurelia Nord, Viale Serristori;
4. Veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani;
5. Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 tonnellate utilizzati per il trasporto delle merci e delle derrate alimentari sul territorio comunale nonché per il rifornimento degli impianti di erogazione dei carburanti da autotrazione, purché a bordo sia presente il contratto di trasporto, ovvero purché, dal controllo delle merci trasportate, sia desumibile il luogo di partenza e quello di destinazione, il mittente o lo speditore (se diverso) ed il destinatario delle cose trasportate;
6. Veicoli e complessi di veicoli superiori a 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto delle merci e delle derrate alimentari sul territorio comunale e destinati alla media e piccola distribuzione (supermercati e centri commerciali, distributori di carburante **escluso il centro commerciale naturale "La Torre" corrispondente all'insieme dei negozi vicinali del Centro Storico comunale**);
7. Veicoli utilizzati per il trasporto dei natanti e delle imbarcazioni da e per il Porto Turistico cittadino;
8. Veicoli destinati al trasporto della pietra estratta dalle cave della Soc. Solvay a San Carlo, limitatamente al percorso Via Aurelia Nord (tra lo svincolo San Vincenzo Nord e Via della Valle, Via della Valle (nel tratto tra Via Aurelia Nord e la camionabile Solvay) e viceversa;
9. Veicoli destinati al trasporto della pietra estrattiva dalle cave e miniere del Comune di Campiglia Marittima e quelli destinati al trasporto dei materiali, delle merci e delle attrezzature da e per le altre attività industriali ubicate lungo la S.P. n. 20, limitatamente al percorso Via Aurelia Sud tra la S.P. n. 20 ed il confine con il territorio comunale di Campiglia Marittima e viceversa;
10. Veicoli impiegati per la manutenzione, per l'implementazione e per la riparazione del patrimonio pubblico Comunale e delle reti civiche per la distribuzione e della fornitura dei servizi pubblici e privati.

Norme generali

- A. Il transito in deroga dei veicoli descritti al punto 7. è consentito previa autorizzazione della Polizia Municipale; nel caso in cui il veicolo superi le dimensioni di sagoma previste per gli autoveicoli isolati, ovvero mt. 12 (dodici) di lunghezza e mt. 2,55 (due/cinquantacinque) di larghezza, esso dovrà essere scortato con le modalità e gli oneri previsti dalla D.G.C. n. 213 del 17/12/2014;
- B. Il transito in deroga dei veicoli descritti al punto 8. è consentito previa autorizzazione annuale che verrà rilasciata alle ditte che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano contratti di trasporto attivi con la Società Solvay per il prelievo della pietra estratta nella cava comunale per l'anno di riferimento; l'autorizzazione sarà rilasciata solo ai veicoli e complessi di veicoli indicati obbligatoriamente nella richiesta;
- C. Ulteriori deroghe, limitazioni e condizioni, rispetto a quelle che precedono, potranno essere concesse dalla Polizia Municipale o adottate a seguito di Atti d'Indirizzo della Giunta Comunale, valutando le richieste caso per caso, anche a titolo oneroso;
- D. La sosta non connessa alle operazioni di carico e scarico dei veicoli descritti al punto 7. È consentita esclusivamente nella cosiddetta Zona Industriale Artigianale del territorio comunale, salvo le limitazioni imposte dalla segnaletica esistente.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'installazione della segnaletica stradale necessaria, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell'art.37/c3 del codice della strada con le formalità previste dall'art.74 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione oppure, entro lo stesso termine, al Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana di Firenze, a norma dell'art.2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034.

L'originale della presente Ordinanza, timbrato e sottoscritto, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

San Vincenzo, li 20 ottobre 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
(Dr. Lucio D'Agostino)**